

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1990

che modifica la decisione 81/956/CEE relativa all'equivalenza dei tuberi-seme di patate prodotti in paesi terzi

(90/403/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/366/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con la decisione 81/956/CEE ⁽³⁾, modificata dalla decisione 88/573/CEE ⁽⁴⁾, il Consiglio ha constatato che i tuberi-seme di patate raccolti e controllati ufficialmente in Austria e Svizzera offrono le stesse garanzie dei tuberi-seme raccolti e controllati nella Comunità;

considerando che il periodo di validità di questa equivalenza scade il 30 giugno 1990;

considerando che, per quanto riguarda le norme e le procedure applicabili alla certificazione dei tuberi-seme di patate in Austria e Svizzera, le condizioni su cui erano in origine fondate le constatazioni comunitarie risultano tuttora soddisfatte;

considerando che è pertanto opportuno prorogare di cinque anni il periodo di validità dell'equivalenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2 della decisione 81/956/CEE, la data « 30 giugno 1990 » è sostituita dalla data « 30 giugno 1995 ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1990.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

E. RUBBI

⁽¹⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.⁽²⁾ GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 59.⁽³⁾ GU n. L 351 del 7. 12. 1981, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 313 del 19. 11. 1988, pag. 44.